



**Comune di TARANTO**

Provincia di *TARANTO*

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

Anno 2026

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale  
n. 54 del 24/03/2023, modificato con Delibera n. 68 del 27/05/2024 e  
con deliberazione n.100 del 26/05/2026

## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Art. 1 - Oggetto .....                                                             | pag. 3 |
| Art. 2 - Presupposto e soggetti passivi.....                                       | » 3    |
| Art. 3 - Multiproprietà e centri commerciali .....                                 | » 3    |
| Art. 4 - Locali ed aree non soggetti al tributo .....                              | » 4    |
| Art. 5 - Base imponibile della tassa .....                                         | » 5    |
| Art. 5.bis - Riduzioni per le UND in caso di uscita dal<br>servizio pubblico ..... | » 6    |

### TITOLO II - TARIFFA

|                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Art. 6 - Determinazione della tariffa.....                            | » 7  |
| Art. 7 - Copertura dei costi del servizio.....                        | » 7  |
| Art. 8 - Piano finanziario .....                                      | » 8  |
| Art. 9 - Elementi necessari per la determinazione della tariffa ..... | » 8  |
| Art. 10 - Obbligazione tributaria .....                               | » 10 |

### TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Art. 11 - Riduzioni ed esenzioni .....           | » 10 |
| Art. 12 - Mancato svolgimento del servizio ..... | » 13 |
| Art. 13 - TARI giornaliera .....                 | » 13 |
| Art. 14 - Tributo provinciale .....              | » 13 |

### TITOLO IV – DICHIARAZIONE = RICHIESTE ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO – VERSAMENTO

|                                                                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Art. 15 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessata occupazione = richiesta<br>attivazione servizio .....           | » 14 |
| Art. 16 - Versamenti .....                                                                                              | » 16 |
| Art. 16-bis – Presentazione richieste scritte di informazioni e richiesta di rettifica<br>degli importi addebitati..... | » 17 |
| Art. 16-ter – Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento<br>.....                                 | » 17 |
| Art. 17 - Funzionario responsabile del tributo .....                                                                    | » 18 |

### TITOLO V - ACCERTAMENTO

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Art. 18 - Verifiche e accertamenti.....   | » 18 |
| Art. 19 - Accertamento con adesione ..... | » 19 |
| Art. 20 – Rimborso e compensazioni .....  | » 19 |
| Art. 21 - Sanzioni .....                  | » 19 |
| Art. 22 - Ravvedimento .....              | » 20 |
| Art. 23 - Interessi .....                 | » 20 |

### TITOLO VI - CONTENZIOSO

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Art. 24 - Riscossione coattiva ..... | » 20 |
| Art. 25 - Contenzioso .....          | » 20 |
| Art. 26 - Interpello .....           | » 21 |

### TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Art. 27 - Norma di rinvio .....   | » 21 |
| Art. 28 - Entrata in vigore ..... | » 21 |

**Allegato 1:** Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### ***Oggetto***

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).
2. La TARI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.
3. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
4. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani è disciplinata dalle disposizioni del D.lgs. 152/2006 (codice ambientale) come modificato dal D.lgs. 116/2020 e ss.mm.ii. Vanno considerati rifiuti urbani quelli prodotti nell'ambito delle attività industriali ed artigianali, da attività analoghe a quelle elencate dall'allegato L quinquies TUA come le mense, gli uffici ed i magazzini senza alcuna vendita diretta così come espressamente previsto dall'art.184 comma 3 TUA

### **Art. 2**

#### ***Presupposto e soggetti passivi***

1. Presupposto della tassa è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Si considera, pertanto, soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a. Per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di occupazione o i componenti del nucleo familiare. In caso di decesso del soggetto passivo gli eredi sono obbligati in solido;
  - b. Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.

### **Art. 3**

#### ***Multiproprietà e centri commerciali***

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## Art. 4

### *Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa*

1. Non sono soggetti alla tassa:

a) i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

#### Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali, tranne gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/2 e C/6, privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica, ecc.) e liberi da cose e suppellettili.*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, **purché di fatto non utilizzati**, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo dell'intero immobile in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*

#### Utenze non domestiche

- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- *locali, tranne gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/2 e C/6, privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica, ecc.), non arredati, sgombri di merci e/o attrezzi e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;*
- *locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;*
- *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- *superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;*
- *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
- *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;*
- *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*

b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse o semifisse;

c) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. Per gli interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo dell'intero immobile, nelle ipotesi di non richiesta di variazione della residenza anagrafica, il contribuente è obbligato a dichiarare dove stabilirà la dimora abituale per l'intero periodo dell'intervento ai fini della tassazione TARI.

3. La presenza di arredo, mobilio macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi

pubblici a rete costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. Per le utenze non domestiche la presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte dei competenti enti, di atti assentivi o autorizzativi, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione o fruizione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani o l'eventuale interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione della TARI, salvo quanto disposto dall'art. 12 del presente regolamento.

## **Art. 5**

### ***Base imponibile della tassa***

1. La base imponibile della tassa è data:

- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal [D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138](#);
- b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a. del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante mezzi idonei nel rispetto delle norme dell'art. 6 della [legge 212/2000](#).

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138](#).

4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della selvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del c.c. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazione diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 9.

7. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

| <b><i>Categoria di attività</i></b> | <b><i>% di riduzione</i></b> |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Falegnamerie senza verniciatura     | 10%                          |
| Falegnamerie con verniciatura       | 30%                          |
| Autocarrozzerie                     | 50%                          |
| Autofficine meccaniche              | 50%                          |
| Gommisti                            | 50%                          |
| Elettrauto                          | 20%                          |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Distributori di carburante                     | 20% |
| Galvanotecnici e trattamento metalli           | 50% |
| Fonderie                                       | 50% |
| Lavanderie e tintorie                          | 30% |
| Tipografie                                     | 30% |
| Laboratori di analisi                          | 30% |
| Studi medici                                   | 20% |
| Pescherie e rosticcerie                        | 20% |
| Macellerie che vendono altri generi alimentari | 20% |
| Macellerie e lavorazioni di carni in genere    | 50% |
| Barbieri e parrucchieri                        | 10% |

8. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

9. Le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione, sono identificate come di seguito riportato: magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo che genera in via continuativa e nettamente prevalentemente o esclusiva di rifiuti speciali. =Restano, pertanto esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

10. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

11. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del [D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#).

#### **Art. 5.bis**

##### ***Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico***

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta. I quantitativi avviati a

recupero, da certificare entro il termine di cui al periodo precedente, non devono essere inferiori ai quantitativi determinati applicando alle superfici i coefficienti previsti dalla *tabella 4°* per la specifica attività, allegata al DPR 158/1999 "*Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti*" ( $K_d$ =Coefficienti di produzione Kg./m<sup>2</sup> anno), diversamente la quota variabile sarà ridotta in proporzione ai quantitativi di rifiuti avviati al recupero fuori dal servizio pubblico e certificati dal soggetto che effettua l'attività di recupero.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'accordo deve prevedere almeno una frequenza bisettimanale di ritiro di tutti i rifiuti prodotti dall'utenza. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio

## **TITOLO II - TARIFFA**

### **Art. 6**

#### ***Determinazione della tariffa***

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Le tariffe sono commisurate:

a) ai criteri determinati con il regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#);

3. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato A al presente regolamento.

4. Per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b del regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#), possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del citato allegato.

### **Art. 7**

#### ***Copertura dei costi del servizio***

1. La tassa deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019/rif dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

## **Art. 8**

### ***Piano finanziario***

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR e dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

## **Art. 9**

### ***Elementi necessari per la determinazione della tariffa***

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento all'attività esercitata denunciata alla CCIAA o ai fini IVA, o a quanto risulta nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi facendo riferimento al volume d'affari di ciascuna attività, mentre in caso di più attività esercitate in locali diversi, si applica la tariffa per ciascuna specifica attività. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune di Taranto, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali, salva

diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf, che dimorano presso la famiglia. Su istanza documentata degli interessati sono esclusi dal computo degli occupati, limitatamente ai periodi di non occupazione dei locali, le persone che, per motivi di lavoro o studio, per un periodo complessivo non inferiore a 120 giorni per anno solare, dimorano abitualmente in altra città e sono soggetti passivi della tassa ove dimoranti e con ISSE superiore a 9.530,00 e fino ad euro 15.000,00. Al contribuente unico occupante dell'unità abitativa non può trovare applicazione quanto disposto al presente comma.

Nel caso di degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 120 giorni, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa nella quota parte relativa alla sua assenza anche nell'ipotesi di unico occupante dell'immobile, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Per i suddetti fini, il soggetto destinatario della tassazione deve produrre annualmente opportuna domanda in uno alla documentazione utile a dimostrare le condizioni oggettive, con obbligo di denuncia nel caso in cui vengano meno le condizioni di applicazione del presente comma.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti deve essere indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione e non può comunque essere inferiore a quello risultante dall'anagrafe del comune di residenza.

**3.** Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo e per le unità abitative a disposizione in aggiunta ad altra abitazione tassata, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. Per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative o da soggetti diversi da persona fisica, la parte variabile viene determinata nel modo seguente:

- fino a mq. 30 parte variabile n. 1 componente;
- fino a mq. 50 parte variabile n. 2 componenti;
- oltre mq. 50 parte variabile n. 3 componenti.

Viene fatta salva l'applicazione della tariffa ordinaria se più vantaggiosa

**4.** Per le attività di ***“Bed and Breakfast”*** a conduzione familiare, come definite dalla Legge Regionale n. 27/2011, allo scopo di tener conto della promiscuità tra l'uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi, la tariffa da applicare sarà quella domestica con individuazione del numero dei componenti pari al numero dei posti letto occupabili. Ai sensi della normativa regionale si definisce B&B a conduzione familiare l'attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e nove posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi. L'attività di B&B a conduzione familiare è esercitata in un'unica unità immobiliare da chi vi dimora stabilmente per l'intero periodo in cui dichiara di svolgere attività di accoglienza. Sono assimilati e rientrano in tale categoria TARI altresì gli “Affittacamere non professionali” nonché le locazioni brevi, le locazioni turistiche e le locazioni di stanze a studenti universitari o lavoratori.

Per le attività di ***“Bed and Breakfast”*** in forma imprenditoriale, come definite dalla Legge Regionale n. 27/2013 o di ***“Affittacamere professionale”*** allo scopo di tener conto dell'uso abitativo e la destinazione ricettiva a terzi, viene istituita apposita sottocategoria alla tariffa categoria 08: utenze non domestiche “alberghi senza ristorante”. Sono equiparati a tale categoria gli immobili, non utilizzati come residenza dal proprietario, e concessi in locazione a uno o più soggetti, anche con contratti di locazione a uso transitorio, con imposta TARI a carico del proprietario **e gli immobili utilizzati ad uso foresteria dalle UND.** La parte fissa della tariffa è determinata nella stessa misura fissata per la categoria 08, mentre la parte variabile viene determinata tenendo conto del numero dei posti letto dichiarati secondo la tariffa deliberata per le utenze domestiche.

## Art. 10

### **Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nei termini previsti dal presente regolamento.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 15.

## TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

## Art. 11

### **Riduzioni ed esenzioni**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 600 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 600 metri lineari fino a 1.000 m., in misura pari al 65% se la distanza supera i 1000 m. e fino a 3.000 m. e in misura pari al 70% se la distanza è superiore ai 3.000 m. lineari.
4. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della [Legge 147/2013](#) la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad **uso stagionale** o ad uso non continuativo ma ricorrente, *riduzione del 30% della parte fissa e variabile della tariffa a condizione che:*
    - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
    - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
  - b) fabbricati rurali ad uso abitativo: *riduzione del 30% della parte fissa e variabile della tariffa;*
6. Agevolazioni cessione gratuita beni deperibili (art. 1 c. 652 e 659 L. 147/2013).

A decorrere dall'anno 2018 è riconosciuto alle utenze non domestiche che producono e distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, una riduzione tariffaria proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

La riduzione tariffaria è quantificata in euro 0,10 per kg. di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita. Riduzione che comunque non può eccedere in ogni caso il 10% del totale della tassa dovuta e sarà applicata a congruaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo. Per ottenere la riduzione è necessario presentare, inderogabilmente entro il 20 gennaio dell'anno successivo, apposita istanza all'ufficio tributi debitamente documentata. Saranno ritenute valide le dichiarazioni telematiche presentate dal cedente ai sensi del c. 1, dell'art. 16 della Legge 166/2016, ovvero le dichiarazioni trimestrali predisposte dai soggetti beneficiari di cui al comma 4, art. 16 del D.lgs. 460/1997 ed in subordine dai documenti di trasporto o equipollenti emessi per vincere la presunzione di cessione come prescritto dal c. 2, art. 13 del D.lgs. 460/1997.

Si applicano alla presente disposizione le prescrizioni dalla Legge n. 166/2016 in quanto compatibili.

#### 7. Ulteriori riduzioni/esenzioni.

##### ***Sono inoltre esenti:***

- a) immobili di proprietà del Comune quando adibiti a servizi pubblici condotti dal Comune;
- b) il Museo Nazionale e Soprintendenza ai Beni culturali della Regione Puglia;
- c) nuclei familiari o persone che vivono sole, che versino in situazione di disagio sociale ed economico documentato da:
  - valore ISEE inferiore a € 2.000,00 ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
    - nuclei familiari composti da uno o più individui:
      - possono essere proprietari della sola abitazione principale ricadente nelle categorie catastali A3, A4 e A5;
      - nessun componente il nucleo familiare deve essere proprietario di altro immobile o di automoveicoli di potenza superiore a KW 70;
    - nessun componente il nucleo familiare deve essere titolare di partita IVA e/o essere socio e/o amministratore di società o enti con finalità lucrative.
    - non aver beneficiato nell'anno precedente a quello della richiesta del "Assegno di Inclusione" e non esserlo nell'anno corrente.
- d) coloro che versino in condizione di indigenza documentata accertata dai servizi sociali del comune.

##### ***Il tributo è inoltre ridotto per le seguenti fattispecie:***

- a) abitazioni occupate da nuclei familiari in cui sia presente almeno una *persona con disabilità* con grado di invalidità riconosciuta non inferiore al 75% e il cui indicatore ISEE sia maggiore di € 9.530,00 ed inferiore o uguale ad € 15.000,00: riduzione del 25% parte fissa e variabile della tariffa.
- b) [L'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19](#) ha introdotto il c.d. "Bonus sociale rifiuti" riconosciuto automaticamente agli utenti che risultino in stato di disagio economico e siano titolari di un'utenza a uso domestico. Lo stato di disagio economico è attestato dall'INPS sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata da un componente del nucleo familiare. Con DPCM n. 24 del 21.01.2025 è stato adottato il regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative del bonus rifiuti. Con successiva deliberazione n. 355/2025/R/rif ARERA ha definito le modalità operative necessarie per consentire l'erogazione automatica del bonus sociale rifiuti. Il bonus, che è pari al 25% della Tari dovuta dal cittadino, verrà riconosciuto automaticamente (senza che l'utente ne debba fare esplicita richiesta) a tutti i nuclei familiari che hanno presentato all'INPS una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e ottenuto un livello di attestazione ISEE sotto la soglia prefissata annualmente da ARERA. Bonus da riconoscere sulla TARI dovuta per l'anno successivo a condizione che l'utente agevolabile **sia in regola con i pagamenti** della Tari.
- c) Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**ONLUS**) che concordano con l'Amministrazione l'ampliamento dei servizi forniti dal comune e non percepiscono corrispettivi comunque denominati per l'attività svolta: riduzione del 50% della parte fissa e variabile della tariffa.
- d) Agevolazioni per la **raccolta differenziata** e l'avvio a riciclo di rifiuti:

Le agevolazioni per il conferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze.

Tali risultati sono definiti in base alla partecipazione alla raccolta differenziata dei rifiuti, alla qualità della raccolta differenziata e ai quantitativi di rifiuti differenziati conferiti direttamente o avviati a recupero e/o riciclo attraverso soggetti autorizzati.

I criteri per l'individuazione dell'abbattimento dipendono dal tipo di servizio presente nel quartiere dove è ubicata l'utenza nell'anno precedente quello dell'emissione della tariffa, nonché dalle tipologie di utenze presenti.

### **Caso 1. Grandi Utenze non Domestiche.**

Per le utenze non domestiche con superficie imponibile al di sopra della soglia da definire con successiva D.G.C. ed in fase di prima applicazione pari a 500 mq, la riduzione sarà proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Per usufruire della riduzione il produttore deve produrre al Comune apposita documentazione in originale (formulari, M.U.D. o attestazione da parte del gestore del servizio pubblico che effettua la raccolta) che attesti tipo e quantità di rifiuto avviato al riciclo. Tale riduzione, calcolata in base al rapporto tra i rifiuti avviati a riciclo e la produzione totale di rifiuti nel corso dell'anno solare precedente a quello di emissione della tariffa, non potrà superare il *30% della quota variabile della tariffa* stessa.

### **Caso 2. Servizio di raccolta differenziata stradale.**

Per le Utenze non domestiche con superficie imponibile al di sotto di una soglia da definire con successiva D.G.C. ed in fase di prima applicazione pari a 500 mq e per le utenze domestiche, le riduzioni saranno proporzionali ai quantitativi di rifiuti conferiti dall'utente presso le isole ecologiche presenti sul territorio e certificati dal concessionario del servizio pubblico.

La riduzione sarà calcolata per tipologia di rifiuto, nel limite massimo del *30% della parte variabile della tariffa* applicata alla specifica utenza, secondo importi per Kg da definire con successiva D.G.C. e in fase di prima applicazione pari a:

- € 0.13 per la carta;
- € 0.15 per la plastica;
- € 0.20 per il metallo;
- € 0.06 per il vetro;
- € 0.06 per olio vegetale.

Le agevolazioni verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata. Tutte le attestazioni di conferimenti autonomi presso le isole ecologiche, certificazioni di partecipazione alle raccolte differenziate, attestazioni di avvio a riciclo da parte di soggetti autorizzati dovranno pervenire al Comune entro il primo mese dell'anno solare successivo a quello di emissione del tributo.

e) Ai sensi dell'art. 1, comma 48 della L. 178/2020, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti **non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

8. Il possesso delle condizioni previste dalla presente disposizione deve essere autocertificato dai richiedenti ai sensi del DPR 445/2000 e la richiesta va presentata, debitamente documentata, improrogabilmente entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla richiesta di esenzione/riduzione a pena di decadenza.

9. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono solo a richiesta dell'interessato e non possono essere concesse retroattivamente in caso di omissione della denuncia originaria o di variazione. Qualora alla stessa utenza si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà applicata soltanto quella più favorevole al contribuente. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Le richieste di riduzione vanno riproposte, sussistendone i requisiti, di anno in anno. **Copia della domanda di riduzione e la dichiarazione sostitutiva saranno inviate alla Guardia di Finanza per i controlli sulla situazione economica del richiedente ai fini dei redditi soggetti a imposta.**

## **Art. 12**

### ***Mancato svolgimento del servizio***

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta in misura

massima del 80% della tariffa per il periodo di accertata interruzione del servizio.

### **Art. 13**

#### ***TARI giornaliera***

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837 della L. 160/2019.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del Canone di cui all'art. 1, comma 816 della L. 160/2019. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopracitato canone.

7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

### **Art. 14**

#### ***Tributo provinciale***

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del [D.lgs. 504/92](#).

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

## **TITOLO IV – DICHIARAZIONE = RICHIESTE ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO – VERSAMENTO**

### **Art. 15**

#### ***Dichiarazione di inizio, variazione e cessata occupazione = Richiesta attivazione servizio***

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla ***richiesta di attivazione del servizio***, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI **entro trenta (30) giorni solari** dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile nella sezione "Trasparenza rifiuti" della *home page* del sito internet del Comune e disponibile presso gli sportelli fisici. Le UND a decorrere dall'anno 2026 sono obbligate alla presentazione delle dichiarazioni TARI esclusivamente per via

telematica attraverso lo **sportello online** presente sul sito ufficiale del Comune di Taranto.

Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

4. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di cessata occupazione o di subentro nei termini previsti dal presente regolamento. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione o di subentro, da parte di uno degli eredi, la parte variabile della TARI dovuta sarà calcolata considerando un numero di componenti convenzionale pari a 4.

**5. Le richieste di esenzione o riduzione TARI, sussistendone i presupposti previsti dal presente regolamento, debitamente documentate devono essere presentate improrogabilmente entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta, a pena di decadenza.**

6. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il **riscontro alla dichiarazione** corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

7. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

**Utenze domestiche**

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

**Utenze non domestiche**

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali, con allegata piantina planimetrica in scala asseverata da tecnico abilitato e con delimitazione delle superficie dove gli stessi si formano;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o

esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi sia inviata per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

**8.** In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

**9.** Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. *(Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).*

**10.** Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle **richieste di variazione e di cessazione** del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione secondo le modalità di cui al comma 3.

**11.** L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
- b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
- c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

**12.** Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

**13.** Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 9 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

**14.** Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

**15.** In deroga a quanto disposto dal precedente comma 13, gli effetti delle richieste di variazione di

cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

## **Art. 16** ***Versamenti***

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del [Decreto Legislativo n. 446/1997](#), previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia.

3. La Tari è versata direttamente al Comune attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.lgs. n. 82/2005 (**PagoPA**). Al fine della riscossione ordinaria della Tari viene garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto rendendo disponibile e scaricabile sullo sportello on-line i modelli di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 (**F24**).

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione saranno riportati nel documento di riscossione. **La mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il contribuente dal versamento della tassa dovuta nei termini previsti.** Il documento di riscossione è tempestivamente reso disponibile al contribuente anche presso lo sportello on-line, accendendo dal quale è possibile scaricare l'avviso di pagamento e i relativi modelli di versamento.

5. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 4 rate, delle quali le prime 3 in acconto pari al 75% dell'imposta dovuta, calcolate sulla base delle tariffe vigenti ed applicate per l'anno precedente, mentre la rata n. 4 a conguaglio viene calcolata applicando le tariffe deliberate per l'anno in corso al netto di quanto richiesto a titolo di acconto, in applicazione dell'art. 15-bis del D.L. 34/2019 che ha inserito all'art. 13 del D.L. 201/2011 il comma 15-ter:

aventi le seguenti scadenze:

*1° rata acconto o unica soluzione: 16 luglio 2026:*

*2° rata acconto: 16 settembre 2026;*

*3° rata acconto: 16 novembre 2026;*

*4° rata Saldo a conguaglio: 16 gennaio 2027.*

Il versamento in un'unica soluzione deve essere effettuato entro la scadenza della prima rata di acconto;

Dando atto che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, i versamenti i cui termini scadono di sabato o in giorno festivo sono considerati tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

**5-bis.** La Giunta Comunale, in caso di impedimenti tecnici, o in caso di ulteriori valutazioni di carattere economico/sociale o di situazioni di emergenza, può variare le scadenze delle rate di cui al comma precedente, stabilendo scadenze diverse e/o un diverso numero di rate.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo complessivo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € 8,00.

8. Per i contribuenti che presentano denuncia di occupazione in corso d'anno il versamento, previa elaborazione e consegna dell'avviso di pagamento, può essere effettuato in tre rate con scadenza 30, 60 e 90 gg. decorrenti dalla data di elaborazione dell'avviso, salvo pagamento in unica soluzione entro 30 gg sempre decorrenti dalla data di elaborazione dell'avviso.

## **Art. 16-bis**

### ***Presentazione di richieste scritte di informazioni e richiesta di rettifica degli importi dovuti.***

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali *o compilabili on line*. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancarie e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi in tempi congrui, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

## **Art. 16-ter**

### ***Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento***

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 16:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00;

3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:

a) degli interessi di mora pari al tasso stabilito dal regolamento comunale delle entrate a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

## **Art. 17**

### ***Funzionario responsabile del tributo***

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della [Legge n. 147/2013](#), la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della IUC, di cui la TARI risulta uno dei componenti, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti

di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..

## **TITOLO V - ACCERTAMENTO**

### **Art. 18**

#### ***Verifiche e accertamenti***

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
  - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
  - del proprio personale dipendente;
  - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della [legge 296/2006](#) e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

6. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 8,00.

## **Art. 19**

### ***Accertamento con adesione***

1. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione secondo le disposizioni di cui vigente "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE" approvato con deliberazione di C.C. n. 183/2023.

## **Art. 20**

### ***Rimborsi e compensazioni***

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 8,00.

3. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:

- a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;

In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

## **Art. 21**

### ***Sanzioni***

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del [D.lgs. 471/1997](#). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto d, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto

anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del [D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#).

## **Art. 22**

### ***Ravvedimento***

La sanzione è ridotta, semprech  la violazione non sia stata gi  constatata e comunque non siano iniziate attivit  amministrative di verifica o di accertamento e delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza secondo le disposizioni di cui dell'art. 13 e 13-*bis* del D.lgs. 472/1997 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonch  al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 e sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

## **Art. 23**

### ***Interessi***

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli atti di accertamento sia sui rimborsi   determinata nella misura stabilita dal vigente "Regolamento Comunale delle Entrate".

## **TITOLO VI - CONTENZIOSO**

## **Art. 24**

### ***Riscossione coattiva***

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 18, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sar  effettuata la riscossione coattiva secondo le modalit  consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 25**

### ***Contenzioso***

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, pu  essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al [D.lgs. n. 546/92](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

## **Art. 26**

### ***Interpello***

1. I contribuenti, laddove ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni legislative e regolamentari, possono presentare al Comune specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione del tributo oggetto del presente regolamento, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

2. L'istanza di interpello pu , altres , essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

3. Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 27**

#### ***Norma di rinvio***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013 n. 147](#), del regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#) e successive modificazioni ed integrazioni, delle deliberazioni ARERA in materia di tassa sui rifiuti nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **Art. 28**

#### ***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore **dal 01 gennaio 2026** e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo <http://www.comune.taranto.it>, nella sezione regolamenti.

**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ  
DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

| Cat. |      | Categorie Attività                                                                              |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    |      | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                       |
| 2    |      | Cinematografi e teatri                                                                          |
| 3    |      | Magazzini senza alcuna vendita diretta                                                          |
| 4    |      | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                            |
| 5    |      | Stabilimenti balneari                                                                           |
| 6    |      | Esposizioni, autosaloni                                                                         |
| 7    |      | Alberghi con ristorante                                                                         |
| 8    |      | Alberghi senza ristorante                                                                       |
|      | 8.01 | B&B ed Affittacamere professionali                                                              |
| 9    |      | Case di cura e riposo                                                                           |
| 10   |      | Ospedale                                                                                        |
| 11   |      | Uffici e agenzie                                                                                |
| 12   |      | Banche, istituti di credito e studi professionali                                               |
| 13   |      | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli        |
| 14   |      | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                      |
| 15   |      | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 16   |      | Banchi di mercato beni durevoli                                                                 |
| 17   |      | Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista                           |
| 18   |      | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                  |
| 19   |      | Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                            |
| 20   |      | Attività industriali con capannoni di produzione                                                |
| 21   |      | Attività artigianali di produzione beni specifici                                               |
| 22   |      | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie                                  |
| 23   |      | Mense, birrerie, hamburgerie                                                                    |
| 24   |      | Bar, caffè, pasticceria                                                                         |
| 25   |      | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                    |
| 26   |      | Plurilicenze alimentari e/o miste                                                               |
| 27   |      | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                                          |
| 28   |      | Ipermercati di generi misti                                                                     |
| 29   |      | Banchi di mercato genere alimentari                                                             |
| 30   |      | Discoteche, night-club                                                                          |